

# BIESSE GROUP

## Procedura per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate

Approvata da Consiglio di Amministrazione in data 12 novembre 2010

# Sommario

1. Premessa.....	3
2. Nozione di Parte Correlata.....	3
3. Operazioni di maggiore rilevanza e di minore rilevanza .....	4
4. Procedure per le Operazioni con Parti Correlate .....	5
4.1 Procedura per OPC di Minore Rilevanza .....	5
4.2 Procedura per OPC di Maggiore Rilevanza.....	7
4.3 Comitato Controllo e Rischi .....	7
4.4 Procedure di competenza assembleare.....	7
4.5 Procedure per operazioni di società controllate.....	7
5. Casi di Esclusione e di Esenzione.....	8
6. OPC urgenti .....	9
7. Obblighi di informazione funzionali all'individuazione delle Parti Correlate .....	10
8. Miscellanea .....	11

## 1. Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**” o il “**Regolamento**”) disciplina le operazioni con parti correlate realizzate da BIESSE S.p.A. (“**Biesse**” o “**Società**”) e da società dalla stessa controllate, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 così come modificato dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento CONSOB**”), nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”), con l’obiettivo di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società.

Il Regolamento è volto a individuare i principi e le procedure a cui Biesse si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite), realizzate dalla Società, direttamente o per il tramite di società da essa controllate.

Ai fini del presente Regolamento, per operazioni con parti correlate (“**OPC**”) si intende qualsiasi trasferimento di servizi, risorse, o obbligazioni fra Parti Correlate indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse:

- le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;
- ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche (salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento CONSOB e salve le esenzioni di cui al successivo articolo 5).

Gli organi coinvolti nell’esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sulla osservanza del Regolamento, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini dell’individuazione delle OPC ai sensi del presente Regolamento, sono tenuti a privilegiare e considerare la sostanza del rapporto e non semplicemente la forma giuridica dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente con cadenza almeno triennale l’efficacia del Regolamento e la necessità/opportunità di procedere ad una revisione dello stesso.

## 2. Nozione di Parte Correlata

Conformemente a quanto previsto dall’Allegato 1 del Regolamento CONSOB, un soggetto è qualificato come parte correlata alla Società (“**Parte Correlata**”) se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

- (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo rispetto alla Società;
  - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
  - (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della Società;
  - (c) è una joint venture in cui la Società è una partecipante;
  - (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
  - (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
  - (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.
  - (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

### 3. Operazioni di maggiore rilevanza e di minore rilevanza

3.1 Ai fini del presente Regolamento e conformemente a quanto previsto dall'Allegato 3 al Regolamento CONSOB, per OPC di maggiore rilevanza ("OPC di Maggiore Rilevanza") si intendono le seguenti operazioni:

- (i) le OPC per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB ("Indici di Rilevanza") applicabili a seconda della specifica operazione, superi il 5%;
- (ii) le OPC con la società controllante quotata (laddove esistente), o con soggetti correlati a quest'ultima che risultino a loro volta correlati anche a Biesse, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza risulti superiore a 2,5%.

3.2 Tutte le OPC che non possano essere definite come OPC di Maggiore Rilevanza ai sensi del presente paragrafo 3 sono definite, ai fini del presente Regolamento, come OPC di minore rilevanza ("OPC di Minore Rilevanza"), fermo restando che non rientrano nella definizione di OPC di Maggiore Rilevanza né di OPC di Minore Rilevanza le operazioni che ricadono nei casi di esclusione e di esenzione indicate al successivo articolo 5.

## 4. Procedure per le Operazioni con Parti Correlate

### 4.1 Procedura per OPC di Minore Rilevanza

La procedura di seguito illustrata, salvo quanto diversamente previsto in via espressa nel presente paragrafo 4.1 o nel successivo paragrafo 4.2, si applica esclusivamente alle OPC di Minore Rilevanza.

**4.1.1** L'approvazione delle OPC di Minore Rilevanza spetta al Consiglio di Amministrazione o ai consiglieri delegati che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica OPC di Minore Rilevanza sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù della delibera consiliare di nomina quale organo delegato di Biesse.

**4.1.2** I consiglieri delegati, ove lo ritengano opportuno, possono sempre sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le OPC di Minore Rilevanza rispetto alle quali risulterebbero competenti ai sensi del paragrafo 4.1.1.

**4.1.3** In ogni caso, le OPC di Minore Rilevanza sono approvate previo parere non vincolante di un comitato composto da almeno due amministratori, non correlati e indipendenti ("Comitato"). Il Comitato ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa pari a Euro 5.000 per ciascuna OPC di Minore Rilevanza, senza necessità di ulteriore autorizzazione da parte del Consiglio o dei consiglieri delegati competenti per l'operazione, ovvero la maggior somma con essi di volta in volta concordata in funzione delle caratteristiche dell'operazione e dell'assistenza da prestarsi da parte degli esperti indipendenti.

**4.1.4** Nel caso in cui uno o più dei componenti del Comitato risultino correlati rispetto ad una determinata OPC, essi – ove possibile – saranno sostituiti, con riferimento a tutti gli adempimenti relativi a tale OPC, da uno o più degli altri amministratori indipendenti non correlati, in ordine di anzianità laddove presenti. Qualora, rispetto ad una determinata OPC, non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati che possano partecipare al Comitato, le funzioni del Comitato verranno svolte dall'unico amministratore indipendente non correlato, assistito da un amministratore non esecutivo non correlato o in subordine da un esperto esterno indipendente e non correlato, appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.

**4.1.5** Il parere del Comitato dovrà avere ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non potrà esprimere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione attribuite esclusivamente al potere discrezionale degli amministratori esecutivi. I componenti del Comitato si riuniranno in sede collegiale e si consulteranno al fine di condividere e confrontare le proprie opinioni. All'esito di tale consultazione, i componenti del Comitato saranno chiamati a votare in linea con le

disposizioni previste in un apposito regolamento che lo stesso Comitato avrà cura di approvare nella prima riunione utile successiva alla sua costituzione. Il Comitato esprime il proprio parere almeno 1 giorno prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione.

**4.1.6** Almeno 10 giorni prima della data prevista per l'approvazione dell'operazione, l'organo competente a deliberare sull'OPC di Minore Rilevanza, ossia a seconda dei casi l'organo delegato o il Consiglio di Amministrazione, fornisce al Comitato informazioni complete e adeguate in merito alla specifica operazione da approvare, quali, *inter alia*:

- le informazioni relative alla natura della correlazione;
- le modalità esecutive dell'operazione;
- le condizioni (anche economiche) per la realizzazione;
- l'interesse e le motivazioni sottostanti e gli eventuali rischi per la Società.

Entro lo stesso termine, è fornita ai predetti organi tutta la documentazione inerente la specifica OPC di Minore Rilevanza in possesso dei soggetti e/o organi coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria.

**4.1.7** Gli organi delegati o il Consiglio di Amministrazione (a seconda dei casi), con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza, e forniscono tutta la documentazione necessaria per una chiara rappresentazione delle OPC stesse al Consiglio di Amministrazione (nel caso degli organi delegati), al collegio sindacale e al Comitato in merito all'esecuzione delle OPC di Minore Rilevanza.

**4.1.8** Ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione delle OPC di Minore Rilevanza sono adeguatamente motivati in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni per la Società. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

**4.1.9** Qualora il Comitato abbia rilasciato un parere negativo sulle OPC di Minore Rilevanza, Biesse (entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) deve mettere a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle OPC di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet di Biesse.

## **4.2 Procedura per OPC di Maggiore Rilevanza**

**4.2.1** La Società, in quanto società quotata di minore dimensione si avvale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CONSOB, della facoltà di applicare il regime procedurale previsto per le OPC di Minor Rilevanza alle OPC di Maggiore Rilevanza.

**4.2.2** In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate da Biesse, la Società predispone (ai sensi dell'articolo 114, comma 5 del TUF) un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento CONSOB, secondo quanto previsto all'articolo 5 del Regolamento CONSOB stesso. Biesse redige il suddetto documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima che a Biesse stessa, operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non essendo qualificabili singolarmente quali OPC di Maggiore Rilevanza – superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza individuate ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento.

## **4.3 Comitato Controllo e Rischi**

Le funzioni attribuite al Comitato ai sensi del presente Regolamento possono essere svolte dal Comitato Controllo e Rischi della Società, sempreché questo ultimo presenti i requisiti di composizione previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. In tal caso, il funzionamento del Comitato sarà disciplinato dal regolamento del Comitato Controllo e Rischi, fermo restando quanto previsto in specifico dai paragrafi 4.1 e del 4.2 che precedono.

## **4.4 Procedure di competenza assembleare**

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le OPC siano di competenza dell'assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applica la procedura menzionata, rispettivamente, al paragrafo 4.1 per le OPC di Minore Rilevanza e al paragrafo 4.2 per le OPC di Maggiore Rilevanza.

## **4.5 Procedure per operazioni di società controllate**

Nel caso in cui Biesse esamini preventivamente o approvi operazioni poste in essere da società controllate, italiane o estere, del Gruppo Biesse, con Parti Correlate a Biesse, si applicano – in quanto compatibili – le regole procedurali contenute nel paragrafo 4.1 per le OPC di Minore Rilevanza, fermo restando che, anche con riferimento alle OPC di cui al presente paragrafo 4.5.1, Biesse adempie agli obblighi informativi previsti dall'articolo 5 del Regolamento CONSOB.

## 5. Casi di Esclusione e di Esenzione

5.1 Le procedure previste nell'articolo 4 che precede non si applicano:

- (i) alle deliberazioni assembleari dei compensi degli amministratori ai sensi dell'articolo 2389 comma 1, c.c.;
- (ii) alle deliberazioni consiliari in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, c.c.;
- (iii) alle OPC che risultino di importo esiguo, ossia le OPC il cui prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società non superi, per ciascuna operazione ovvero per più operazioni concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, Euro 500.000.

5.2 Inoltre, sono escluse dalla disciplina contenuta nel Regolamento, salvo gli obblighi informativi previsti dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento CONSOB:

- (i) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (ii) le deliberazioni (diverse da quelle che sono già escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento CONSOB, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 dello stesso) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
  - a. la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
  - b. nella definizione della politica di remunerazione, sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;
  - c. sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
  - d. la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.
- (iii) le OPC Ordinarie, come individuate al successivo paragrafo 5.4;
- (iv) le OPC con o tra società controllate (anche congiuntamente) da Biesse, nonché le OPC con società collegate, purché tali operazioni possano essere qualificate come ordinarie ai sensi del successivo paragrafo 5.4..



**5.3** Sono altresì escluse dall'applicazione degli obblighi procedurali previsti dal Regolamento, le OPC Urgenti, alle condizioni previste dall'articolo 6 che segue, fermo restando gli obblighi informativi previsti dall'articolo 5 del Regolamento CONSOB.

**5.4** Ai fini del presente Regolamento, si intendono OPC ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard ("**OPC Ordinarie**") le OPC che rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui Biesse sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo. In particolare, sono da considerarsi OPC Ordinarie le operazioni di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento.

## **6. OPC urgenti**

Nel caso in cui la Società intenda avvalersi dell'esenzione di cui al paragrafo 5.3 che precede per le OPC Urgenti, la stessa dovrà porre in essere i seguenti adempimenti:

**(A) OPC non di competenza dell'assemblea:**

- (i)** qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un organo delegato, il presidente del Consiglio di Amministrazione e almeno uno degli amministratori indipendenti devono essere informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- (ii)** le operazioni devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima assemblea ordinaria utile;
- (iii)** l'organo che convoca l'assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto (ii) deve predisporre una relazione contenente un'adequata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (iv)** l'organo di controllo deve riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (v)** la relazione e le valutazioni di cui ai punti (iii) e (iv) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea di cui al punto (ii) che precede, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**"). Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento CONSOB;
- (vi)** entro il giorno successivo a quello dell'assemblea di cui al punto (ii) che precede, dovranno essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

**(B) OPC di competenza dell'assemblea:**

- (i) che l'organo tenuto a convocare l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (ii) che l'organo di controllo si esprima favorevolmente in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza e riferisca all'assemblea le proprie valutazioni;
- (iii) che la relazione e le valutazioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono siano messe a disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere altresì contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento CONSOB;
- (iv) che entro il giorno successivo a quello dell'assemblea siano messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le formazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

## **7. Obblighi di informazione funzionali all'individuazione delle Parti Correlate**

7.1 Anche in considerazione dell'obbligo previsto dall'articolo 4, comma 8, del Regolamento CONSOB, annualmente, e almeno entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, tutti i soggetti indicati all'articolo 114, comma 5 del D.lgs. 58/98 ("TUF"), e, in particolare, gli amministratori, i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società del Gruppo Biesse e i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:

- (i) controllano – anche congiuntamente con altri soggetti - la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo; o
- (ii) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima,

che siano Parti Correlate, trasmettono per iscritto alla Società ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti, qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi.

7.2 Qualsivoglia variazione in corso di anno delle informazioni/dati trasmessi sarà tempestivamente comunicata per iscritto alla Società dai predetti soggetti entro 10 giorni dalla data in cui il soggetto sia venuto a conoscenza della relativa variazione.

**7.3** Per l'attuazione del Regolamento, la Società predispone, e tiene costantemente aggiornato, sulla base delle evidenze reperibili e delle dichiarazioni ricevute, un elenco delle Parti Correlate, che viene portato a conoscenza anche delle società del Gruppo Biesse.

## **8. Miscellanea**

Nel presente Regolamento, tutti i termini e/o espressioni non espressamente definite e rilevanti ai fini dell'individuazione delle Parti Correlate o delle OPC o delle definizioni funzionali all'applicazione del Regolamento hanno il medesimo significato di quello attribuito loro ai sensi del Regolamento CONSOB e dei suoi allegati.

Il presidente del Consiglio di amministrazione o gli organi delegati assicurano che tutte le OPC approvate ai sensi del presente Regolamento siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del Testo Unico.

\*\*\*

Il Regolamento entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2011.

Il Regolamento è pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione *investor relations, corporate governance*.

# ALLEGATO 1

## **PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

### **DEFINIZIONE di OPC ORDINARIE**

Ai fini della presente Procedura sono da considerarsi OPC Ordinarie anche tutte le operazioni di vendita e/o acquisto di beni, servizi e ogni transazione in genere, poste in essere da Biesse con le società controllate del Gruppo Biesse, che rientrino all'interno del perimetro di consolidamento, in quanto trattasi di operazioni ricomprese in quanto rappresentato al punto 5.4 del Regolamento.

